



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 19 del 22.07.2021

Prot. n. 4351

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

Considerato che:

1. con la stagione estiva aumenta il rischio di incendi boschivi e d'interfaccia provocati da bruciature di stoppie, erbe secche infestanti e arbusti d'ogni genere;
2. lo stato di abbandono cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, in particolare nella stagione estiva, potrebbe essere determinante per il fenomeno degli incendi boschivi, provocando gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale e rappresentando, inoltre, un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, per la viabilità, per le attività produttive e per i servizi presenti sul territorio;
3. è necessario preservare tutte le infrastrutture dal rischio di incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e dal degrado delle aree rurali, nonché dall'adozione di attività non consone nella conduzione di fondi agricoli o di vita quotidiana;

- **Viste** le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, d'interfaccia, ai rischi conseguenti e alle relative attività per la stagione estiva 2021 emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicati in G.U. Serie Generale n.126 del 28-05-2021;
- **Vista** la L. n. 353/2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;
- **Visto** il D. Lgs. n.152 del 2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";
- **Vista** la Legge Regionale n. 28 del 19.11.2001;
- **Preso atto** che ad oggi la Regione Umbria non ha ancora emanato per l'anno 2021 un provvedimento così come richiamato dall'art. 21 della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.;
- **Ritenuto** necessario prevedere e far adottare con anticipo, criteri uniformi su tutto il territorio comunale, per la prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi e lungo le strade durante la

stagione estiva e parte autunnale, in cui aumentano i pericoli per le alte temperature, per l'afflusso di turisti e per le lavorazioni agricole;

- **Considerato** che per ridurre il rischio di innesco di incendi è indispensabile predisporre interventi mirati mediante opportuni divieti e prescrizioni emanati dagli Organi competenti;
- **Ritenuto** dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;
- **Richiamata** la comunicazione della Prefettura di Terni (prot. n. 0033327 del 23.06.2021) avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2021";
- **Visti** gli artt. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000,

ORDINA

1) **Fino al 30 settembre 2021**, salvo diverse disposizioni, allo scopo di prevenire lo sviluppo di incendi boschivi e d'interfaccia, sono istituiti su tutto il territorio comunale i divieti e gli obblighi riguardanti le azioni che possono determinare ovvero scongiurare anche il solo potenziale innesco di incendi nel rispetto delle vigenti normative e, più precisamente:

- divieto di accensione fuochi di qualsiasi tipo e natura che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie etc.;
- divieto di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi e nelle giornate ventose anche nelle aree attrezzate con appositi braceri;
- divieto di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- divieto di gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale in fase di combustione ovvero compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco incendio;
- divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
- divieto di transito o sosta fuori dalle sedi stradali in presenza di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, che potrebbero essere fonte di innesco incendio delle sterpaglie;

2) A tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, ai covoni di grano, ad erbe secche e ad ogni altra materia combustibile, di adottare tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;

3) Ai proprietari o affittuari di terreni coltivati di circoscrivere l'intero fondo con una striscia di terreno solcata dall'aratro o altra attrezzatura completamente scevra di stoppie, per una fascia di almeno m. 5 di larghezza;

4) Ai proprietari ed affittuari di terreni incolti o tenuti a pascolo di provvedere al taglio di erbe e sterpaglie che crescono spontaneamente;

5) Che gli interventi di pulizia dei terreni, dovranno essere effettuati provvedendo contestualmente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l'incolumità pubblica e privata, con avvertenza che in caso di inosservanza verranno adottati tutti i provvedimenti sostitutivi in danno ai trasgressori;

6) Di non bruciare le stoppie fino al 30.09.2021, salvo diversa disposizione da parte degli Enti di competenza.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali nell'ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolare riguardo al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

INVITA

Tutti i cittadini a segnalare agli organi competenti sia l'avvistamento di un incendio, sia eventuali pericoli derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni dettate dalla presente Ordinanza.

AVVERTE

- I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l'inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi;
- che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito all'Ufficio di Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica;
- che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile

San Venanzo, 22-07-2021

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente